



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2010, proposto da Marco Pucino, titolare della ditta individuale “La Regina di Napoli”, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Pucino, con domicilio eletto presso l’avvocato Giuseppe Pozzi in Firenze, via Puccinotti 45;

contro

Comune di Monte Argentario, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento ingiunzione n. 38/10 del 10 agosto 2010, con cui il Comune di Monte Argentario ha ordinato la rimozione e rimessa in pristino di opere realizzate in assenza del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 29 settembre 2020 il dott. Savio Picone;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm.;

Premesso, in fatto:

che il Comune di Monte Argentario, con il provvedimento in epigrafe, ha ordinato la rimozione di un manufatto precario posto su suolo pubblico a servizio del ristorante "La Regina di Napoli" (in piazza Vittorio Emanuele – Porto Santo Stefano), oggetto di accertamento della Polizia Municipale in data 7 maggio 2010, composto da una struttura in ferro "tipo Dehors" di forma rettangolare pari a circa 54 mq e di altezza pari a 2,40 mt, con copertura a padiglione in pvc, poggiante su pedana in muratore di spessore di circa 20 cm, chiusa da porte e finestre a vetro scorrevoli;

che il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 8 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere sotto molteplici profili;

che il Comune di Monte Argentario non si è costituito in giudizio;

Ritenuto, in diritto:

che il ricorso è manifestamente infondato;

che, sul piano procedimentale, il Comune ha ritualmente avvisato l'interessato dell'avvio del procedimento ed ha motivato per relationem, rinviando al verbale di accertamento allegato all'ordine di rimozione, ove è puntualmente descritta la consistenza materiale dell'abuso;

che il manufatto in questione, secondo quanto si desume dai documenti prodotti da parte ricorrente, è stato autorizzato con provvedimento dello Sportello Unico del Comune di Monte Argentario n. 4239/04 del 6 ottobre 2004 "per un periodo provvisorio (non più di mesi 6)" mai rinnovato, né il ricorrente ha prodotto successivi titoli edilizi idonei a legittimarne la conservazione;

che, a tal fine, non possono essere sufficienti le concessioni per l'occupazione permanente del suolo pubblico ed i nulla-osta della Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 55 cod. nav., depositati in giudizio da parte ricorrente;

che, nel merito, la struttura adiacente al ristorante non può essere qualificata come opera precaria priva di rilevanza urbanistica, in considerazione dei materiali utilizzati e della destinazione d'uso, tali da comportare la necessità di permesso di costruire;

che, in proposito, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza secondo cui i gazebo ed i dehors non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio, vanno considerati alla stregua di manufatti che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l'utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale (cfr. TAR Toscana, sez. III, n. 556 del 17 aprile 2018);

che deve escludersi l'esistenza di un legittimo affidamento, con riferimento alla situazione del proprietario che, avendo realizzato un abuso edilizio non sanzionato dall'amministrazione per un lungo periodo di tempo, confidi nel protrarsi dell'inerzia (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 9 del 2017; TAR Toscana, sez. III, n. 1457 del 2020);

che, infine, la sentenza penale di proscioglimento del 16 maggio 2016 del Tribunale di Grosseto, riguardante il reato previsto dall'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, è motivata in relazione alla scarsa offensività del fatto, senza che dalla stessa possa in alcun modo inferirsi la legittimità del manufatto installato (e conservato per molti anni) in assenza di permesso di costruire;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Savio Picone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Bernardo Massari

IL SEGRETARIO